



**COMUNE DI SESTO AL REGHENA
PROVINCIA DI PORDENONE**

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
Comparto Unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia

**Anno 2008
(Quadriennio economico 2006-2009)**

14 novembre 2008

modificato marzo 2012

LAVORO STRAORDINARIO

..... omissis....

ART. 12 – UTILIZZO

1. Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali non prevedibili e per attività non diversamente prorogabili o gestibili mediante l'istituto della flessibilità dell'orario di lavoro. Pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.
2. Il limite massimo annuo individuale per le prestazioni straordinarie è rideterminato in 180 ore. La corresponsione dei compensi relativi alla prestazione di lavoro straordinario è comunque vincolata alla disponibilità delle risorse finanziarie presenti nel fondo di cui al precedente art. 11. **Non possono essere autorizzate ore di lavoro straordinario retribuito che eccedano il monte ore stabilito annualmente. Sarà pertanto cura del Responsabile del Servizio verificare con cadenza semestrale, il monte ore di straordinario ancora disponibile ed eventualmente procedere ad un redistribuzione delle stesse, sia nell'ambito del proprio Servizio che fra i vari servizi in accordo tra i responsabili, previa consultazione, in entrambi i casi con la RSU.**
3. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal responsabile del servizio, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. **Non possono essere riconosciute ore di lavoro straordinario non autorizzate anche se effettivamente prestate.** Sono fatte salve le situazioni dovute alla materiale impossibilità di reperimento in termini tempestivi del soggetto titolato a dare la preventiva autorizzazione o casi analoghi.
4. Per esigenze eccezionali - debitamente motivate in relazione all'attività di diretta assistenza agli organi istituzionali riguardanti un numero di dipendenti non superiore al 2% dell'organico - il limite massimo individuale di cui al comma 2, può essere elevato previa contrattazione decentrata, fermo restando il limite delle risorse previste dal precedente art. 22.
5. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore. **Il modulo minimo di lavoro straordinario sarà pari a trenta minuti consecutivi, oppure multipli dello stesso.**
6. Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario debitamente autorizzate possono dare luogo a riposo compensativo, da fruire compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, e con le modalità di cui agli articoli successivi. **L'eventuale recupero delle ore di lavoro straordinario eseguite, sarà concordato con il Responsabile del proprio Servizio ed utilizzate in via prioritaria rispetto ai permessi brevi.**

..... omissis.....

ART. 23 - ORARIO FLESSIBILE

1. La flessibilità viene disciplinata dalle norme del contratto Regionale, dalle disposizioni di legge o di contratti nazionali ancora in vigore e dalle disposizioni integrative datoriali (direttiva del SC del 14 luglio 2003).
2. **La possibilità di avvalersi di detto istituto, è subordinata alle esigenze del servizio con particolare riferimento all'orario di apertura al pubblico ed alle attività che devono essere svolte in collaborazione diretta con i colleghi.**
3. **La flessibilità riportata negli estremi normativi sopra indicati, è stabilita fino a trenta minuti, in entrata o fino a trenta minuti in uscita, rispetto all'orario di lavoro giornaliero.**
4. **La flessibilità è fruibile anche in concomitanza all'orario di apertura al pubblico, purché ci sia almeno un dipendente presente per ogni ufficio. Tale presenza sarà preventivamente concordata tra i colleghi interessati e comunicata per le vie brevi al Responsabile del Servizio.**

5. Tale tipologia di orario non è applicabile ai seguenti sottoprofili del profilo di collaboratore:
- Autisti scuolabus
 - ~~Bidelle (personale ausiliario)~~ **ELIMINATO.**
 - Coloro ai quali viene attribuita la responsabilità di servizio non sono soggetti al presente articolo.

ART. 23 bis

1. *L'utilizzo dei permessi brevi è disciplinato dall'art. 20 del C.C.N.L. 06.07.1995, che determina in 36 ore annue il monte ore utilizzabile per tale istituto.*
2. *La durata del permesso richiesto dovrà essere pari ad un modulo minimo fissato in trenta minuti o pari a multipli di esso. Per i permessi brevi chiesti in entrata o in uscita, si fa riferimento all'orario di servizio.*
3. *Tali permessi devono essere preventivamente autorizzati, anche per le vie brevi, con le modalità in uso. La formalizzazione definitiva è espressa attraverso la firma apposta dal Responsabile di Servizio sull'apposita istanza. Tale autorizzazione implica il consenso a svolgere, secondo le modalità individuate dal Responsabile del Servizio ed entro il mese successivo alla richiesta, lo "straordinario" necessario al recupero. Il permesso potrà essere recuperato in più volte, con durata minima pari ad un modulo di trenta minuti. In analogia, è possibile recuperare più permessi brevi in un'unica soluzione.*
4. *E' preferibile l'utilizzo delle eventuali ore di recupero naturale rispetto all'impiego dei permessi brevi di cui sopra.*
5. *Qualsiasi interruzione della prestazione lavorativa, deve essere autorizzata espressamente dal Responsabile del proprio Servizio, anche per le vie brevi.*
6. *I permessi brevi sono fruibili anche in concomitanza all'orario di apertura al pubblico, purché ci sia almeno un dipendente presente per ogni ufficio. Tale presenza sarà preventivamente concordata tra i colleghi interessati e comunicata per le vie brevi al Responsabile del Servizio.*
7. *Per quanto non disciplinato nel presente articolo, si rinvia all'art. 20 citato al comma 1.*